

Programma “WHP”: compilazione buone pratiche 2024 entro fine marzo

Per chi volesse partecipare al programma WHP dedicato alle **aziende impegnate a promuovere “salute” fra i loro collaboratori**, è tempo di procedere con l’inserimento della Pianificazione delle Buone Pratiche 2024, tramite la [Piattaforma Regionale](#).

La pianificazione deve essere compilata, per ciascuna sede aziendale iscritta al Programma Whp, entro e non oltre il **31 marzo 2024**. Nell’area “supporto” della piattaforma ci sono vari tutorial tra i quali quello relativo alla compilazione della Pianificazione.

Si coglie l’occasione per ricordare che, per ottenere il riconoscimento della certificazione di “Luogo di Lavoro che Promuove Salute 2024”, è necessario indicare sia le Buone Pratiche da attuare nel 2024 che quelle realizzate e rendicontate negli anni precedenti (azioni di mantenimento) e si consiglia di non lasciare campi vuoti, ma di inserire sempre una risposta SI o NO nelle specifiche buone pratiche al fine di agevolare la successiva fase di rendicontazione.

Per informazioni di base sul programma Whp, in associazione potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it oppure sentire lo Staff Whp di ATS Brianza, promozionesalute@ats-brianza.it

(SN/am)

Saldo IVA 2023

Il prossimo 18 marzo scade il **termine ordinario** per il versamento in un'unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2023. È possibile, peraltro, versare quanto dovuto avvalendosi anche di altre modalità.

Il saldo IVA relativo all'intero periodo d'imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel **quadro VL** della dichiarazione.

Quest'ultimo riepiloga le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche tenuto conto, fra l'altro, dei versamenti e delle compensazioni operate, dell'utilizzo dei crediti riportati dall'anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.

Il versamento deve essere effettuato se d'importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003).

In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il **16 marzo** di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 6 del DPR 542/99).

Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull'importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

In sintesi, quindi, il saldo IVA per il 2023 può essere versato entro:

- il **18 marzo 2024** (in quanto il 16 marzo è sabato), termine ordinario;
- il 1° luglio 2024 (poiché il 30 giugno è domenica), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all'1,6%);
- il 31 luglio 2024, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).

In caso di versamento in un'unica soluzione, il **modello F24** è compilato indicando:

- con il codice tributo "6099", l'ammontare dell'imposta dovuta, aumentato dell'eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
- nel campo relativo alla rateazione, il codice "0101", tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.

Il versamento del saldo IVA può essere anche **rateizzato**, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il 16 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97, come recentemente modificato dall'art. 8 del DLgs. 1/2024).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2023, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

- 10 rate, per pagamenti iniziati entro il 18 marzo 2024;
- 7 rate, per pagamenti iniziati entro il 1° luglio 2024;
- 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 31 luglio 2024.

Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).

Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base

all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l'eventuale pagamento anticipato, rispetto alla **scadenza** della rata, non riduce l'interesse dovuto.

Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l'eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Termine ad hoc per il concordato preventivo biennale

Ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione IVA, che scadrebbero in data 30 giugno 2024 (*rectius* 1° luglio 2024), entro il **31 luglio 2024** senza alcuna maggiorazione.

La disposizione, relativa anche ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, si applica altresì:

- ai soggetti che presentano **cause di esclusione** dagli ISA, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio (art. 27 comma 1 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011) e quelli che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 54-86 della L. 190/2014);
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i quali dichiarano redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, del TUIR.

Per l'IVA sembra comunque dovuta la maggiorazione dell'1,6% di **interessi** per il periodo che intercorre dal 18 marzo al 30 giugno 2024.

(MF/ms)

Consultazione fatture elettroniche: dal 20 marzo non serve più la preventiva adesione

Con un provvedimento pubblicato l'11 marzo, il n. 105669 dell'8 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva **adesione**, del servizio di **consultazione** e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Il "libero accesso" sarà consentito, quindi, non soltanto ai **consumatori finali**, come previsto dal c.d. DL "Anticipi" (DL 145/2023), ma anche ai **oggetti passivi**.

Può essere utile rammentare che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 (nella sua previgente formulazione), le fatture elettroniche emesse nei confronti dei privati erano rese loro disponibili solo in presenza di adesione esplicita.

Al fine di introdurre una misura di semplificazione, l'art. 4-*quinquies* comma 4 del DL 145/2023 ha modificato la norma, espungendo la locuzione "su richiesta".

L'Agenzia delle Entrate ricorda che i file delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell'**ottavo** anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 comma 5-*bis* del DLgs. 127/2015).

Tale norma ha trovato attuazione grazie al placet – condizionato – del Garante della privacy, che con proprio

provvedimento del 22 dicembre 2021 aveva sostanzialmente dato il via libera all'attuazione della disposizione.

Per questo motivo, non si rende più necessaria la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una **preventiva adesione** da parte del contribuente al servizio di **consultazione** (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo).

Resta, invece, ferma la necessità di manifestare espressamente la **volontà** di aderire al (diverso) servizio di **conservazione** delle fatture elettroniche offerto dall'Agenzia delle Entrate.

Per dare attuazione alle novità, è stato modificato il provvedimento 24 novembre 2022 n. 433608 (che aveva sostituito l'originario provvedimento n. 89757/2018).

In particolare, oltre all'eliminazione della previa adesione al servizio, è stato previsto che:

- i file delle fatture elettroniche siano resi disponibili in un'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, sino al 31 dicembre del **secondo anno** successivo a quello di ricezione del documento da parte del Sistema di Interscambio;
- i c.d. "**dati fattura**" (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72 a esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione) restino a disposizione sino al 31 dicembre dell'**ottavo anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Un'ulteriore modifica contenuta nel provvedimento pubblicato riguarda la possibilità, per gli **enti non commerciali** ("soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA"), di registrare, come già avviene per i soggetti passivi IVA, un **indirizzo telematico** (PEC o codice destinatario) presso cui ricevere le fatture elettroniche.

Fatturazione verso i forfetari

Un cambiamento è previsto anche nelle modalità di fatturazione verso i soggetti passivi in **regime di vantaggio o forfetario**.

Con il provvedimento pubblicato è **soppressa** la lettera d) del punto 3.4 del provv. n. 433608/2022, in base alla quale la e-fattura emessa nei confronti dei soggetti in regimi di franchigia può essere redatta inserendo solo il **codice** convenzionale **"0000000"**. In tale circostanza "il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella **sua area riservata** del sito web dell'Agenzia delle entrate (...). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate".

Dall'abrogazione di tale previsione pare evincersi che anche tali soggetti – per i quali, dallo scorso 1° gennaio, non sussistono più le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica in vigore sino alla fine del 2023 – siano invitati a dotarsi di un **indirizzo telematico** da comunicare al cedente o prestatore.

Resta fermo il fatto che, in base al punto 3.4 lett. e) del provv. n. 433608/2022, qualora il cessionario o committente non abbia comunicato il suo indirizzo PEC o il suo codice destinatario, l'emittente potrà comunque utilizzare il codice convenzionale **"0000000"** e il SdI metterà a disposizione la fattura elettronica nell'area riservata del destinatario.

Anche in questo caso, il cedente o prestatore dovrà comunicare al cessionario o committente che il documento è reperibile nella suddetta area riservata; in tale circostanza, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla **presa visione** della stessa (provv. n. 433608/2022, punto 4.6).

Credito transizione 5.0: accesso agevolazione solo tramite comunicazioni al GSE

Il nuovo credito d'imposta transizione 5.0, disciplinato dall'art. 38 del DL 19/2024 (c.d. DL "PNRR"), richiede numerosi adempimenti, in parte già delineati dalla stessa norma, ma che saranno oggetto di ulteriori indicazioni nel **DM attuativo** che, stando alla norma, dovrebbe essere emanato entro il 1° aprile (30 giorni dall'entrata in vigore del DL). L'agevolazione riguarda le imprese che negli anni **2024 e 2025** effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Rispetto alle bozze circolate, è confermata la misura dell'agevolazione, crescente in relazione a una maggior riduzione dei consumi.

Il bonus transizione 5.0 prevede aliquote **più elevate** rispetto al bonus investimenti ex L. 178/2020 e le due agevolazioni non sono cumulabili in relazione ai medesimi costi ammissibili.

Diversamente dal credito 4.0, la fruizione della nuova agevolazione **non è automatica**, essendo prevista una specifica procedura.

A norma dell'art. 38 comma 10 del DL 19/2024, a differenza delle bozze che erano circolate, viene previsto che l'accesso all'agevolazione passi per il **GSE** (Gestore dei Servizi

energetici spa).

In particolare, le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dal GSE, le certificazioni "energetiche" unitamente a una **comunicazione** concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il beneficio è infatti subordinato alla presentazione di apposite **certificazioni** rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il DM attuativo, che, rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano (art. 38 comma 11 del DL 19/2024):

- **ex ante**, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni (diversi da quelli per l'autoproduzione di energia);
- **ex post**, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute a incremento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente in via telematica al Ministero delle Imprese e del made in Italy l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a **prenotazione** non ecceda il limite di spesa previsto.

Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE **comunicazioni periodiche** relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità che saranno definite con il citato DM. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta

utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L'impresa comunica poi il **completamento** dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione "ex post".

Il GSE trasmette quindi all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'**elenco** delle **imprese beneficiarie** con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

È inoltre prevista una serie di **obblighi documentali**.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'**espresso riferimento** alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

Tale norma, a differenza del bonus ex L. 178/2020, riporta chiaramente la necessità di indicare la dicitura anche nei **DDT**. Dovrebbe tuttavia valere quanto chiarito con risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01787, secondo la quale la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il DDT nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa.

Per il credito transizione 5.0 è inoltre richiesto (come per il credito R&S) che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un **revisore** legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro ex art. 8 del DLgs. 39/2010. Solo per tali imprese, le spese relative all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

(MF/ms)

**Agenzia
aggiornamento
compilazione
elettronica**

**Entrate:
guida
fattura**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un significativo **aggiornamento** della propria "Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro" (versione 1.9 del 5 marzo 2024).

Il documento, oltre a fornire istruzioni circa la corretta compilazione della sezione "Altri Dati Gestionali" da parte delle imprese agricole che adottano il regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72 (a seguito delle novità introdotte dalla versione 1.8 delle specifiche tecniche), illustra le modalità di rettifica (in presenza dei requisiti di legge) delle "comunicazioni" trasmesse via SdI con i file caratterizzati da alcuni particolari codici "Tipo Documento".

Preliminarmente occorre ricordare che il soggetto passivo che

abbia necessità di emettere una **nota di variazione in diminuzione** ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR 633/72, dovrà predisporre un file XML con codice TD04 (o TD08 se si sceglie la nota di credito "semplificata"), indicando l'imponibile e la relativa imposta o la natura dell'operazione nei casi in cui non sia applicabile l'IVA.

Allo stesso modo, chi intende effettuare una **rettifica in aumento** ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DPR 633/72, dovrà trasmettere via SdI un documento con codice TD05 (o TD09, per la nota di debito "semplificata").

Ciò premesso, per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura in cui non è indicata l'IVA in quanto l'operazione è soggetta a **inversione contabile** e debitore è il cessionario/committente, quest'ultimo può integrare la nota ricevuta con il valore dell'imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento (TD16, TD17, TD18 o TD19) trasmessa al SdI per integrare la prima fattura ricevuta, "indicando gli importi con segno negativo". In tale circostanza non deve essere utilizzato il documento TD04.

L'Agenzia delle Entrate, nella versione aggiornata della propria "Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro" chiarisce che un'**analoga modalità** può essere adottata per la rettifica, in diminuzione, di un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da deposito IVA), TD23 (estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all'art. 6 comma 9-*bis*1 del DLgs. 471/97).

Qualora si proceda alla rettifica con queste modalità, il documento trasmesso assumerà "in ogni caso il valore di una **nota di variazione** ai fini IVA".

Mutatis mutandis, le medesime considerazioni vengono espresse per le note di debito. In tale circostanza il file rettificativo riporterà lo stesso codice di quello oggetto di modifica e valori positivi.

Volendo esemplificare, assumendo che sia stata emessa una fattura per la cessione di un **bene ammortizzabile** (codice TD26) per un importo superiore a quello pattuito con il cessionario, il cedente potrebbe inviare al Sistema di Interscambio un altro file con codice TD26 nel quale siano indicati con segno negativo gli importi da rettificare.

L'adozione di questa metodologia può risultare particolarmente utile nei casi in cui si renda necessario rettificare in **aumento** o in **diminuzione** documenti quali l'autofattura per regolarizzazione (TD20) o quella per splafonamento (TD21).

I codici TD04 o TD08, così come il TD05 o il TD09 per le note di debito, dovranno invece essere necessariamente adoperati in caso di variazione di fatture trasmesse di tipo TD24 (fattura differita), TD25 (fattura "super differita") o TD27 (fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa).

Altra precisazione contenuta nella Guida concerne l'uso del campo "**Dati Fatture Collegate**" nei codici TD16, TD17, TD18 o TD19.

A titolo esemplificativo, si consideri l'ipotesi dell'**inversione contabile** interna.

Premesso che l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il soggetto passivo può ancora integrare manualmente la fattura ricevuta, nel caso in cui si sia scelta la modalità elettronica e sia necessario rettificare il documento integrato secondo le modalità testé evidenziate, nel campo "Dati Fatture Collegate" andranno indicati:

- numero, data e identificativo SdI ("IdSdI") della **nota**

di credito emessa dal cedente o prestatore, qualora la rettifica si sia resa necessaria a seguito di variazione operata da quest'ultimo;

- numero, data e IdSdI del precedente **file TD16**, se la rettifica è dovuta ad un errore nell'integrazione commesso dal cessionario o committente.

Nel documento si sottolinea, infine, che qualora sia stata modificata una comunicazione da **esterometro**, effettuata con codici TD17, TD18 e TD19, la rettifica "incide anche sugli obblighi di emissione dell'autofattura ai fini IVA qualora quest'ultimi non siano stati adempiuti **in via cartacea**. Pertanto, in quest'ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA".

(MF/ms)

Indagine flash sulle comunità energetiche e problemi Mar Rosso

Il Centro Studi di Confapi Lombardia ha redatto un'indagine flash dedicata alle aziende associate in merito al vostro interesse e conoscenza delle **comunità energetiche** e anche sulle possibili problematiche inerenti alle vicende di attualità relative al **Mar Rosso**.

Vi chiediamo di compilare l'indagine **entro giovedì 14 marzo 2024**.

[Clicca qui](#) per compilare il questionario.

L'Istituto Fiocchi e Confapi Lecco Sondrio insieme contro l'abbandono scolastico

Parte domani mattina all'Istituto Fiocchi di Lecco il progetto di **"Orientamento motivazionale"** voluto fortemente dalla scuola secondaria superiore di via Belfiore in collaborazione con Confapi Lecco Sondrio.

Il progetto orientativo nasce per contrastare il **fenomeno dell'abbandono scolastico** nel territorio lecchese che colpisce specialmente gli studenti **del secondo e del terzo anno**. Una scelta spesso causata da diversi fattori come il contesto socio-economico, la concezione sbagliata che si ha della scuola superiore, l'errato indirizzo di studio a cui si è iscritti, l'introduzione delle materie di indirizzo dalla terza o la scarsa motivazione.

Da domani, per tutto il mese di marzo, **otto imprenditori di Confapi Lecco Sondrio** (Paolo Bertoni Trimat, Federica Tancini Growemetal, Micol Gabbioni Italgard, Laura Silipigni Tag, Luigi Pescosolido Rapitech, Davide Gianola Impianti elettrici Gianola, Guido Baggioli Mab e Claudio Pigazzini Sepam) incontreranno **20 classi del Fiocchi** (seconde e terze), per lezioni di 50 minuti ciascuno, in cui cercheranno di far comprendere agli studenti l'importanza del portare a termine gli studi, ottenere un diploma, acquisire conoscenze e competenze, ma soprattutto raggiungere un obiettivo.

*"Gli imprenditori hanno sposato immediatamente la proposta dell'Istituto Fiocchi – spiega **Stefania Beretta** responsabile dell'area formazione e scuola di Confapi Lecco Sondrio -. Il problema dell'abbandono scolastico è molto importante anche in provincia di Lecco e ci sentiamo in dovere di cercare di aiutare i ragazzi a capire che terminare gli studi è un*

obiettivo importante per il loro futuro. Gli imprenditori cercheranno di ispirare gli studenti raccontando le loro vite professionali sia tramite i successi e i fallimenti, fornirgli dei consigli pratici e soprattutto fargli capire che se ottengono il diploma possono accedere a maggiori opportunità, proseguire gli studi, trovare un buon lavoro e quindi essere autonomi e indipendenti”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa

Le imprese lecchesi ospiti al Mecpse “Sguardo all’estero”

Dal 6 all’8 marzo scorso a Bologna si è tenuta la fiera internazionale della meccanica “**Mecpse 2024**”.

Unionmeccanica nazionale ha organizzato una missione collettiva a cui hanno partecipato **14 aziende** da tutta Italia.

La collettiva è stata curata dalla Rete Ufficio Estero.

Il presidente nazionale di Unionmeccanica **Luigi Sabadini** ha rilasciato a riguardo un’intervista a La Provincia che alleghiamo.

Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIAUNICATV.IT
Tel. 0341.490.111

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIAUNICATV.IT
Tel. 0342.511.555

Le imprese lecchesi ospiti al Mecspe «Sguardo all'estero»

La fiera. Soddisfatto Sabadini, Unionmeccanica Confapi «Molti partecipanti all'incontro con Simest e Ice»
Si cercano soluzioni per la flessione del mercato interno

LECCO

MARIA G. DELLA VECCHIA

«Sono molto soddisfatto del riscontro ottenuto dalle nostre imprese che hanno partecipato a Mecspe, l'incontro che abbiamo organizzato con gli esperti di Simest e Ice per favorire l'internazionalizzazione ha riscosso un grande interesse».

Gli inviti

Il presidente di Unionmeccanica Confapi, Luigi Sabadini, tira le somme della tre giorni della fiera delle imprese manifatturiere che si è svolta a Bologna dal 6 all'8 marzo e per la quale Unionmeccanica ha coordinato la partecipazione di Confapi nazionale, con l'organizzazione operativa affidata a Confapi Lecco Sondrio.

Allo stand collettivo di Confapi hanno preso parte 14 imprese del Nord Italia, fra cui quattro fra leccesi e sondriesi: Bermec Precision srl di Talamona, Mollificio Lecchese srl di Valmadrera, Sime

■ A Bologna Bermec Precision Mollificio Lecchese Sime srl e Tmc

srl di Mandello del Lario e Tmc srl di Cesana Brianza.

«Abbiamo avuto un passaggio molto importante di visitatori ai nostri stand, così come è stato importante per le imprese guardare a nuove prospettive sull'estero. Bisogna farsi conoscere - sottolinea Sabadini -, le imprese lo hanno capito e hanno conosciuto grazie all'incontro con Simest e Ice quali supporti possono avere per aprirsi a nuovi mercati. Ci sono strumenti a supporto molto sofisticati, che partono dalla consulenza di un temporary manager e arrivano a sostenere la creazione di filiali commerciali e produttive all'estero».

Fra gli strumenti di agevolazione proposti si è parlato anche della possibilità di sostenere nuovi investimenti in Italia a favore di imprese che abbiano anche solo uno scorcio sull'estero che corrisponda almeno al 10% di fatturato realizzato fuori confine, così come aziende femminili o di giovani possono accedere ad agevolazioni importanti.

«È possibile - aggiunge Sabadini - un percorso verso l'estero che può essere intrapreso anche senza necessità che un'azienda si doti di un proprio consulente. Ovviamente un'azienda potrà anche scegliersi un consulente direttamente, oppure potrà

utilizzare i servizi della propria associazione di categoria, fra cui l'ufficio estero co-gestito da Confapi Lecco e Confartigianato Imprese Lecco, presente in collettiva a Mecspe.

La sottolineatura

Sabadini sottolinea che «come Unionmeccanica ci occupiamo del contratto dei metalmeccanici per una platea di oltre 40mila imprese e 420mila dipendenti, pari al 60% delle iscritte a Confapi. Ora per queste aziende iniziamo a muoverci anche sugli aspetti dello sviluppo di mercato e in proposito con questa nostra prima volta nell'aver organizzato per Confapi la partecipazione a Mecspe diamo un segnale alle imprese per l'avvio anche di questo tipo di supporto».

Una scelta indotta anche dai numeri di un settore meccanico in flessione che sembra si stia ulteriormente contraendo. «In questo momento - afferma Sabadini - la criticità è nel supporto alla vendita. Vogliamo guardare in primo luogo al mercato domestico, ma abbiamo chiamato Ice al nostro incontro con le imprese in fiera proprio perché il prossimo passo è quello di lavorare sul mercato estero, più complicato ma inevitabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'Ufficio Estero gestito in collaborazione tra Confapi e Confartigianato



L'incontro organizzato da Unionmeccanica Confapi. In centro, Luigi Sabadini

[Download](#)

Confapi a Cabina di Regia

Internazionalizzazione Mimit – Maeci

Confapi ha preso parte, come membro permanente, alla Cabina di Regia per l'internazionalizzazione co-presieduta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che si è svolta presso la Sala degli Arazzi del Mimit. In rappresentanza della Confederazione è intervenuta Giada Bronzino, componente di Giunta di Presidenza Confapi.

La Bronzino nel suo intervento, dopo aver ringraziato i Ministri Tajani e Urso, ha evidenziato che “le piccole e medie industrie che Confapi rappresenta sono il valore aggiunto dell'export italiano e in questo contesto sono da sempre considerate l'eccellenza della manifattura italiana e hanno consolidato nel tempo il loro know-how, costituito spesso da creatività e innovazione riuscendo ad affermarsi in mercati non solo nazionali ma anche internazionali”. Per questo “la promozione internazionale – ha sottolineato – deve tenere conto del particolare valore del sistema delle piccole e medie industrie che continua ad essere ben radicato sul territorio in quanto espressione del concetto di Made in Italy, a differenza delle imprese italiane di grandi dimensioni”. La Bronzino poi si è soffermata sulla formazione e quindi sulla necessità di sviluppare una “cultura per l'internazionalizzazione”. “Riteniamo sia fondamentale investire su programmi specifici di formazione – ha spiegato – in grado di valorizzare il Made in Italy con uno sguardo sia ai settori produttivi sia ai territori con l'obiettivo di creare profili tecnici altamente qualificati che aiutino le imprese a crescere su nuovi mercati, accrescendo competenze specifiche anche, ad esempio, in materia doganale”. Confapi in questa direzione ritiene sia utile definire uno strumento che possa favorire l'aggregazione delle aziende al fine di utilizzare, anche in modo congiunto, servizi e/o strutture per affacciarsi sui mercati esteri, condividendone gli eventuali costi. Per quanto riguarda la selezione e il reclutamento di personale, dando seguito all'intervento del Ministro Tajani incentrato sul lavoro del Maeci per far sì che i Balcani si

riuniscano all'Europa, Bronzino ha aggiunto che sarebbe auspicabile in tale contesto "facilitare l'arrivo di manodopera qualificata dai Balcani con accordi bilaterali tra Paesi".

All'ordine del giorno della riunione inoltre c'è stato un importante protocollo d'intesa tra ICE e Invitalia, controfirmato da MAECI e MIMIT, per il coordinamento delle rispettive attività. Inoltre, al termine della riunione è stato adottato un documento conclusivo che fornisce le linee strategiche per l'internazionalizzazione, gli strumenti e le azioni per il 2024, incluse le modalità di promozione del Made in Italy e le priorità geografiche di azione.

Lettera del Presidente Camisa sulla "Cabina di Regia" del Piano Mattei

Caro Collega,

sono lieto di annunciarti che, dopo un proficuo e intenso lavoro con le Istituzioni, Confapi è stata nominata componente della Cabina di Regia ristretta per il Piano Mattei, istituita presso Palazzo Chigi.

Siamo stati i primi a considerare il continente africano non solo un vicino e importante mercato di riferimento, individuando altresì la necessità di scambi win-win culturali ed economici prendendo a modello, anche sociale, quello della piccola e media industria italiana.

Si tratta quindi di un importante successo, frutto del lavoro realizzato nel corso degli ultimi mesi dalla parte politica e tecnica che premia anche l'impegno di Confapi iniziato nel marzo del 2019 e continuato con la realizzazione dell'EU-Africa Summit nell'ottobre del 2021.

Sono convinto che la compattezza che stiamo dimostrando e la bontà dei progetti che stiamo portando avanti, ci permetterà di avere un ruolo sempre più centrale nell'ambito associativo e istituzionale.

Un caro saluto e una forte stretta di mano

Cristian Camisa
Presidente Confapi